
Legge regionale 20 giugno 2019, n. 36

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), siti nella frazione di Cardoso del Comune di Stazzema, a favore degli assegnatari conduttori di cui alla l.r. 46/1996.

(Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 26.06.2019)

INDICE

Art. 1 Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) siti nella frazione Cardoso del Comune di Stazzema, a favore degli assegnatari conduttori di cui alla l.r. 46/1996

Art. 2 Soggetti legittimati a presentare domanda

Art. 3 Prezzo di alienazione degli alloggi e destinazione dei relativi proventi

Art. 4 Adempimenti del Comune di Stazzema

Art. 5 Limiti all'alienazione e alla locazione degli alloggi acquistati

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5 (Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica "ERP" finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP);

Considerato quanto segue:

1. Con la legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996), successivamente abrogata con la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), la Regione intervenne nella costruzione, tramite l'Azienda territoriale edilizia residenziale (ATER) di Lucca, di alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata nella frazione di Cardoso del Comune di Stazzema, al fine di ripristinarvi adeguate condizioni di vita e di agevolare la permanenza dei residenti che, a seguito degli eventi alluvionali, avevano subito la distruzione o il danneggiamento irreparabile degli immobili di residenza.

2. Non risulta utilizzabile lo strumento del piano regionale di cessione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), la cui approvazione è di competenza del Consiglio regionale ai sensi della l.r. 5/2014, poiché tale strumento è prioritariamente finalizzato alla dismissione del patrimonio immobiliare la cui gestione comporta oneri non sostenibili da parte del sistema dell'ERP.

3. Si ritiene quindi necessario utilizzare lo strumento legislativo per consentire agli attuali assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al punto 1 di acquistare gli alloggi stessi, in continuità con l'obiettivo originario di favorire la permanenza in loco degli abitanti della frazione.

Approva la presente legge

Art. 1

Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) siti nella frazione Cardoso del Comune di Stazzema, a favore degli assegnatari conduttori di cui alla l.r. 46/1996

1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996) possono essere alienati al di fuori del piano regionale di cessione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) previsto dall'articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5 (Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica "ERP" finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP), a favore degli assegnatari conduttori degli stessi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.

Art. 2

Soggetti legittimati a presentare domanda

1. Possono presentare domanda per l'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1, gli assegnatari originari degli alloggi stessi ai sensi della l.r. 46/1996, ovvero, in caso di decesso dell'assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in regola con il pagamento del canone di locazione dell'alloggio assegnato e adempienti tutti gli obblighi contrattuali come previsto dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2014.

Art. 3

Prezzo di alienazione degli alloggi e destinazione dei relativi proventi

1. Il prezzo di alienazione degli alloggi di cui all'articolo 1, viene determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

2. Per le spese di istruttoria e le spese di stipula degli atti di compravendita si fa riferimento a quanto previsto al riguardo dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 5/2014.

3. Il pagamento del prezzo viene effettuato con una delle seguenti modalità:

a) in unica soluzione, all'atto di stipula del contratto;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

4. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente a programmi finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa e alla riqualificazione del patrimonio dell'ERP, conformemente alle disposizioni della l.r. 5/2014.

Art. 4

Adempimenti del Comune di Stazzema

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Stazzema rende noto ai soggetti di cui all'articolo 2 la facoltà di presentare la domanda di acquisto degli alloggi loro assegnati specificando tempi e modi per la presentazione della stessa.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Stazzema indica alla competente struttura regionale lo stato di attuazione delle vendite degli alloggi di cui alla presente legge.

Art. 5

Limiti all'alienazione e alla locazione degli alloggi acquistati

1. Agli alloggi acquistati ai sensi della presente legge si applicano i limiti all'alienazione e alla locazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2014.